



DirSegrStud/Sett.I/MD/MB

BANDO PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI:

**CHIMICO E CHIMICO JUNIOR, BIOLOGO E BIOLOGO JUNIOR, GEOLOGO E GEOLOGO JUNIOR,
DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE, AGRONOMO E FORESTALE JUNIOR,
BIOTECNOLOGO AGRARIO**

PRIMA E SECONDA SESSIONE ANNO 2024

ART. 1 Requisiti per l'ammissione all'esame di stato.....	3
Chimico e Chimico Junior.....	4
Biologo e Biologo Junior	4
Geologo e Geologo Junior	4
Dottore Agronomo e Dottore forestale-Agronomo e Forestale Junior, Biotecnologo agrario	4
ART. 2 Modalità e termini per la domanda di iscrizione all'esame di stato	4
ART. 3 Prove d'esame	6
ART. 4 Commissione Esami di Stato.....	6
ART. 5 Valutazione delle prove e voto finale	6
ART. 6 Disposizioni finali.....	6
ART. 7 Responsabile del procedimento e contatti.....	6



LA DIRIGENTE

- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 981 e successive modificazioni, recante “Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di geologo”;
- Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 152 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3 e nuove norme concernenti l’ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale”;
- Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158, recante “Regolamento per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale”;
- Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000 n. 245;
- Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001 n. 18;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;
- Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007 n. 155;
- Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2018, con il quale, ai sensi della legge n. 3 dell’11 gennaio 2018, il Ministero della Salute ha definito il nuovo ordine professionale dei chimici e dei fisici, ma non ha ancora definito gli ambiti di attività professionale riservata ai Fisici, necessari al fine di individuare le relative prove dell’esame di Stato;
- Visto il Regolamento Tasse, Contributi, Esoneri e Borse di Studio anno accademico 2023/2024 emanato con decreto rettorale 0025021/23 del 23 giugno 2023, con il quale questo Ateneo ha determinato in 400,00 € l’importo del contributo per l’ammissione agli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni;



- Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e in particolare l’art. 1, comma 2, lett. p);
- Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l’art. 6, commi 1 e 2;
- Visto il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e in particolare all’articolo 6, comma 4 secondo cui le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 “
- Visto il decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e in particolare l’art. 6, comma 3, secondo cui “Il termine di cui all’articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo allo svolgimento degli esami di stato di talune professioni, è prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all’articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all’articolo 2 della medesima legge”;
- Vista l’Ordinanza ministeriale n. 635 del 29 aprile 2024, con la quale il Ministro dell’Università e della Ricerca ha indetto per l’anno 2024 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R. n. 328 del 5 giugno 2001 e precisamente di Chimico e Chimico Junior, Biologo e Biologo Junior, Geologo e Geologo Junior, Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Agronomo e Forestale Junior, Biotecnologo agrario;

DETERMINA

Il presente bando disciplina le procedure di partecipazione alla prima e seconda sessione 2024 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate di Chimico e Chimico Junior, Biologo e Biologo Junior, Geologo e Geologo Junior, Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Agronomo e Forestale Junior, Biotecnologo agrario, in attuazione dell’Ordinanza ministeriale n. 635 del 29 aprile 2024.

ART. 1 Requisiti per l’ammissione all’esame di stato

I titoli di accesso per la Sezione A sono: la laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al Dm 509/99 e successive modifiche e la laurea specialistica o magistrale conseguita rispettivamente ai sensi del dm 509/99 e 270/2004.



I titoli di accesso per la Sezione B sono: la laurea triennale conseguita in base ai dm 509/99 e successive modifiche o il diploma universitario di cui alla tabella A allegata al D.P.R. 328/2001.

Chimico e Chimico Junior

- Chimico Sezione A: lauree tradizionali in Chimica-Chimica industriale o laurea specialistica/magistrale nelle classi 62/S, LM-54, 81/S, LM-71, 14/S, LM-13;
- Chimico Junior Sezione B: laurea nelle classi 21, L-27, 24, L-29. Sono ammessi i diplomi universitari in Analisi chimico-biologiche, Chimica, Tecnologie farmaceutiche, Controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico. Sono ammesse le lauree tradizionali in Chimica- Chimica industriale.

Biologo e Biologo Junior

- Biologo Sezione A: laurea tradizionale in Scienze Biologiche e laurea specialistica/magistrale nelle classi 6/S, LM-6, 7/S, LM-7, 8/S, LM-8, 9/S, LM-9, 82/S, LM-75, 69/S, LM-61;
- Biologo Junior Sezione B: laurea nelle classi 12, L-13, 1, L-2, 27, L-32. Sono ammessi i diplomi universitari in Analisi chimico-biologiche, Biologia, Biotecnologie industriali, Tecnici in biotecnologie, Tecnico dello sviluppo ecocompatibile, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico. E' ammessa la laurea tradizionale in Scienze Biologiche.

Geologo e Geologo Junior

- Geologo Sezione A: lauree tradizionali in Scienze geologiche e Ingegneria mineraria e laurea specialistica/magistrale nelle classi 82/S, LM-75, 85/S, LM-79, 86/S, LM-74;
- Geologo Junior Sezione B: laurea nelle classi 16, L-34. Sono ammessi i diplomi universitari in Geologia, Geologia per la protezione dell'ambiente, Prospettore geologico. Sono ammesse le lauree tradizionali in Scienze geologiche e Ingegneria mineraria.

Dottore Agronomo e Dottore forestale-Agronomo e Forestale Junior, Biotecnologo agrario

- Dottore Agronomo e Dottore Forestale Sezione A: lauree tradizionali in Scienze agrarie, Scienze delle preparazioni alimentari, Scienze e Tecnologie alimentari, Scienze della produzione animale e laurea specialistica/magistrale nelle classi 3/S, LM-3, 4/S, LM-4, 7/S, LM-7, 38/S, 54/S, LM-48, 74/S, LM-73, 77/S, LM-69, 78/S, LM-70, 79/S, LM-86, 82/S, LM-75, 88/S, LM-81, LM-26, LM-35.
- Agronomo e Forestale Junior Sezione B: laurea nelle classi 7, L-21, 20, L-25, L-26; Biotecnologo agrario Sezione B: laurea nelle classi 1 e L-2. Sono ammessi alla Sezione B i diplomi universitari in Biotecnologie Agro-industriali, Economia e amministrazione delle imprese agricole, Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente, Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura, Produzioni animali, Produzioni vegetali, Tecniche forestali e tecnologie del legno, Viticoltura ed enologia. Sono ammesse le lauree tradizionali in Scienze agrarie, Scienze delle preparazioni alimentari, Scienze e Tecnologie alimentari, Scienze della produzione animale.

ART. 2 Modalità e termini per la domanda di iscrizione all'esame di stato

I candidati possono presentare la domanda di ammissione all'esame di Stato per una sola professione in una sola delle sedi universitarie.

La domanda per la prima sessione dovrà essere presentata dal **27 maggio al 24 giugno 2024**



La domanda per la seconda sessione dovrà essere presentata dal **23 settembre al 21 ottobre 2024**.

Nella domanda di iscrizione i candidati devono precisare se intendono partecipare per la sezione A o B.

La domanda di ammissione dovrà essere prodotta online accedendo alla

[Domanda di ammissione all'Esame di Stato](#), raggiungibile anche dalle singole pagine della sezione [Esami di Stato](#) del portale di Ateneo www.unimi.it

Si accede alla procedura online con le credenziali di Ateneo da studente (nome.cognome@studenti.unimi.it) oppure con le credenziali di registrazione al portale (per registrarsi al portale.

https://registrazione.unimi.it/reg_utenti_esterni/registrazione/form.html).

La compilazione del modulo online prevede l'inserimento di dati anagrafici e di carriera e richiede il caricamento dei seguenti documenti in formato pdf/a:

- Scansione del documento di identità;
- Ricevuta del versamento Tassa erariale di iscrizione all'esame di stato di € 49,58;
- Ricevuta del versamento Tassa di iscrizione all'esame di stato di € 400,00;
- Solo per i laureati presso sedi diverse dall'Ateneo di Milano: autocertificazione di laurea con classe, data, voto e sede.

I candidati che conseguiranno il titolo successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda dovranno dichiarare di avere presentato la domanda di laurea, precisando la data di laurea o, in mancanza, la data d'inizio e fine seduta di laurea. Tali candidati sono tenuti ad iscriversi nei termini prescritti. **Il titolo dovrà essere conseguito comunque entro la data di inizio degli esami.**

Conclusa la compilazione della domanda sarà possibile visualizzare e stampare un riepilogo dei dati inseriti. Il sistema invierà al candidato due comunicazioni di conferma:

1. Notifica di avvenuto inoltro della domanda;
2. Comunicazione contenente il numero di registrazione al protocollo della domanda inviata.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento delle seguenti tasse, a pena di esclusione:

1. Tassa di iscrizione all'esame di stato di € 400,00 a favore dell'Università degli Studi di Milano;
2. Tassa erariale di iscrizione all'esame di stato di € 49,58 fissata dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990.

I due pagamenti dovranno essere effettuati tramite Pago PA accedendo a Servizi online (voce Tasse e Pagamenti-Gestione pagamenti - Contributi per prestazioni d'ufficio)

<https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-tecnologici-e-online/servizi-online-ex-sifa>.

Solo dopo il caricamento delle due ricevute di versamento Pago PA, il candidato potrà considerare conclusa l'ammissione. I candidati che non completino l'iscrizione, comprensiva dei pagamenti, nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami di riferimento.



I candidati assenti nella prima sessione non dovranno effettuare i versamenti dovuti per la seconda sessione, ma dovranno comunque ripresentare la domanda di ammissione, entro il 21 ottobre 2024.

I candidati assenti nella seconda sessione per iscriversi all'esame di Stato dell'anno solare successivo dovranno presentare una nuova domanda di iscrizione ed effettuare i versamenti dovuti.

I candidati che si ritirano durante una prova d'esame o che non si presentano al loro turno, perdono il diritto all'esame e non possono ottenere alcun rimborso delle tasse versate.

I candidati non idonei possono ripetere l'esame nella sessione successiva e sono obbligati a sostenere tutte le prove, anche quelle eventualmente già superate nella sessione precedente, ripresentando la domanda di iscrizione ed effettuando i pagamenti richiesti.

ART. 3 Prove d'esame

In deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la seconda sessione dell'anno 2024 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1 sono costituite da una prova orale - oltre che scritta o pratica (laddove previste dalla normativa) da svolgersi in presenza.

Le prove verteranno su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e accerteranno l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

Per Dottore agronomo e Dottore forestale Sezione A la prova si riferisce all'indirizzo agronomico.

Per la Sezione A le prove per la prima sessione avranno inizio il **25 luglio 2024** e per la seconda sessione il **14 novembre 2024**.

Per la Sezione B le prove per la prima sessione avranno inizio il **31 luglio 2024** e per la seconda sessione il **21 novembre 2024**.

ART. 4 Commissione Esami di Stato

In deroga alle disposizioni normative vigenti, le Commissioni giudicatrici d'esame sono nominate con decreto rettorale, in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento.

ART. 5 Valutazione delle prove e voto finale

La Commissione giudicatrice attribuisce a ciascun candidato un voto finale che consiste, nella somma del voto della prova scritta o pratica e della prova orale e redige un elenco finale degli idonei reso pubblico sul sito di ateneo nelle pagine dedicate agli esami di Stato.

ART. 6 Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando, si rinvia a quanto previsto nell'ordinanza ministeriale in premessa, nel D.P.R. n. 328/2001, nonché alle ulteriori disposizioni normative vigenti in relazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate.

ART. 7 - Responsabile del procedimento e contatti

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Monica Delù.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Per informazioni utilizzare il [servizio Informastudenti](#) selezionando la categoria: “Post laurea - Esami di stato”.

Milano, 20 maggio 2024

Direzione Segreteria Studenti e Diritto allo Studio
La Dirigente Responsabile
Dott.ssa Emanuela Dellavalle
F.to Emanuela Dellavalle

Reg. n.8280/2024
Del 27/5/2024